

DIRETTIVA Consorzio DKV PER LA RICHIESTA E L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI TELEPASS

SOMMARIO

1. Oggetto contrattuale e stipula del rapporto contrattuale:	3
2. Proprietà degli OBU:	3
3. Installazione e utilizzo di OBU:	3
4. Stipula di contratti individuali / tragitti Free Flow:	3
5. Registrazione successiva di transazioni (RMPP):	3
6. Obblighi di informazione del Consorziato:	4
7. Blocco di OBU:	4
8. Furto/perdita di OBU:	4
9. Richieste di restituzione relativamente a OBU:	4
10. Cessazione dei servizi collegati a dispositivi TELEPASS:	4
11. Oneri:	4
12. Risoluzione:	5
13. Modifiche della Direttiva:	5
14. Rimborso dei pedaggi:	5
15. Responsabilità:	5
16. Protezione dei dati:	5
17. Diritto applicabile e interpretazione:	5

1. Oggetto contrattuale e stipula del rapporto contrattuale:

TELEPASS SL ("TELEPASS") è il sistema introdotto dalla società autostradale italiana Autostrade per l'Italia ("ASPI") che consente su corsie appositamente predisposte un espletamento dinamico – gestito cioè senza la sosta del veicolo – del pagamento delle tariffe per l'utilizzo della rete autostradale italiana.

Il Consorziato ("Consorzio") del CONSORZIO DKV EURO SERVICE ("Consorzio") definisce la persona o la società che agisce professionalmente, la quale è già registrata come consorzio ai fini dei propri scopi professionali, restando inteso che il perdurare di tale rapporto con il Consorzio costituisce una condizione per l'uso del dispositivo TELEPASS.

Il Consorziato può richiedere al Consorzio un dispositivo TELEPASS (di seguito denominato anche On-Board-Unit – "OBU"). Il Consorziato riceve quindi dal Consorzio il/i dispositivo/i TELEPASS richiesto/i.

Con la stipula del contratto e la ricezione del dispositivo TELEPASS il Consorziato si impegna ad accettare l'addebito tramite la fattura del Consorzio di tutti gli oneri registrati da TELEPASS, nonché degli importi spettanti per i servizi aggiuntivi di cui agli articoli seguenti.

Il dispositivo TELEPASS è collegato a un singolo veicolo di proprietà del Consorziato, la cui targa deve essere comunicata alla presentazione del modulo di richiesta, e può essere montato solo in tale veicolo.

Il Consorziato si impegna a utilizzare i dispositivi TELEPASS approntati e i servizi correlati ad esso esclusivamente per finalità legittime.

La prima volta la presente Direttiva è valida per i TELEPASS indicati nel modulo d'ordine, e successivamente anche per i TELEPASS ordinati o sostituiti in un secondo momento nell'ambito della partecipazione al Consorzio in qualità di Consorziato.

La Direttiva viene accettata mediante conferma della relativa casella di spunta nel processo di ordinazione dal parte del Consorziato del Consorzio. L'accettazione del relativo rapporto contrattuale da parte del Consorzio avviene in maniera esplicita oppure mediante conferma del primo ordine singolo stipulato sulla base del rapporto contrattuale disciplinato dalla presente Direttiva.

2. Proprietà degli OBU:

Il dispositivo TELEPASS viene lasciato al Consorziato a titolo di prestito, rimane però di proprietà di TELEPASS e per nessun fondamento giuridico può essere trasferito a terzi. In aggiunta il Consorziato è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi manomissione intenzionale o utilizzo irregolare del dispositivo TELEPASS.

3. Installazione e utilizzo di OBU:

Premesso che il montaggio del dispositivo nel veicolo da parte del Consorziato avviene a sue spese, si precisa che il Consorziato monterà e utilizzerà il dispositivo TELEPASS conformemente alle istruzioni contenute nel manuale di installazione, che il Consorziato riceve insieme al dispositivo TELEPASS. Il Consorziato risponde dei danni al dispositivo, al veicolo su cui il dispositivo è montato o a terzi occorsi a seguito dell'inosservanza delle disposizioni di cui al punto sopra; TELEPASS e il Consorzio sono espressamente tenuti indenni da qualsiasi responsabilità in correlazione a ciò.

L'utilizzo del dispositivo TELEPASS si estende all'intera rete autostradale italiana soggetta a pedaggio nella misura in cui sia all'ingresso in autostrada che alla sua uscita si utilizzino le speciali corsie TELEPASS. Laddove il Consorziato entri in autostrada al casello tramite una speciale corsia TELEPASS e per qualsiasi motivo lasci l'autostrada tramite una corsia non predisposta per l'utilizzo del dispositivo TELEPASS, egli

deve indicare al personale di cassa il casello in cui è entrato. In tal caso il Consorzio fatturerà al Consorziato l'importo per la corrispondenza indicata o, in caso di assenza di corrispondenza, per il tratto autostradale effettivamente percorso risultante dalle verifiche successive effettuate da ASPI.

Laddove nei casi sopra indicati l'ingresso del Consorziato non fosse stato registrato dal sistema TELEPASS, la percorrenza dell'autostrada verrà considerata una violazione delle condizioni di utilizzo dell'autostrada. Il sistema registra automaticamente con le videocamere installate sulla relativa corsia la targa del veicolo che ha percorso l'autostrada, e il Consorziato è tenuto a corrispondere il pedaggio per il tragitto a partire dall'entrata posta più lontana dall'uscita in cui egli ha lasciato l'autostrada.

4. Stipula di contratti individuali / tragitti Free Flow:

Nel territorio di pedaggio Italia l'utilizzo delle strade a pedaggio è gestito nell'ambito di una commissione. In questo contesto, il Consorzio ha il diritto, sulla base di accordi corrispondenti con l'azienda e l'esattore di pedaggio TELEPASS, di fatturare i pedaggi ai propri consorziati a nome proprio e per conto di terzi e di riscuotere i relativi importi dei pedaggi. Pertanto, le forniture e i servizi al Consorzio saranno effettuati in linea di principio dal Consorzio.

Un tragitto Free Flow definisce un tratto composto da una o più corsie di una strada a pedaggio senza barriere dei pedaggi, in cui gli autoveicoli non devono sostare o frenare ai fini della registrazione del pedaggio. Sul tratto sono presenti sistemi, ad es. portali con telecamera, dotati di sensori (di seguito denominati anche solo: "portali con telecamera"). Quando i Consorziati passano sotto il sistema, l'OBU registra il caso di utilizzo soggetto a pedaggio.

Con ogni utilizzo di un tratto Free Flow (ad es. mediante il passaggio sotto un portale con telecamera), entra in vigore tra il Consorzio e il Consorziato un contratto singolo relativo all'approntamento del diritto di utilizzo stradale da parte del Consorzio verso il Consorziato per l'utilizzo del relativo tratto Free Flow conformemente alla stipula di contratti singoli descritta nel presente paragrafo. Il Consorziato è quindi tenuto al pagamento dei corrispettivi/pedaggi spettanti per l'utilizzo del tratto Free Flow. Ciò è applicabile anche nel caso in cui su un sistema presente sul tratto Free Flow, ad es. un portale con telecamera, o prima di esso non sia montato alcun logo TELEPASS, oppure non sia richiamata in altro modo l'attenzione del Consorziato sul Consorzio o su TELEPASS prima del passaggio sotto il sistema su un tratto Free Flow.

5. Registrazione successiva di transazioni (RMPP):

In caso di una registrazione di pedaggio tramite il dispositivo TELEPASS errata e/o non avvenuta, può avere luogo una registrazione successiva di casi di utilizzo soggetti a pedaggio anche quando non sussiste una relativa legittimazione del Consorziato tramite dispositivo TELEPASS.

Il Consorziato incarica espressamente con il presente il Consorzio della registrazione successiva di utilizzi di tragitti soggetti a pedaggio da parte dei suoi autoveicoli nell'ambito del procedimento di registrazione successiva.

In questi casi il Consorziato riceve dal relativo fornitore di pedaggio italiano un giustificativo per il mancato pagamento del pedaggio ("Rapporto di Mancato Pagamento Pedaggio", in breve RMPP). Il Consorziato deve pagare tale giustificativo entro i termini indicati sul RMPP (fino a 15 giorni di calendario). Egli può presentare al Consorzio una scansione di tali giustificativi entro 2 giorni di calendario dal ricevimento del RMPP indicando il numero del suo dispositivo TELEPASS attivo e utilizzato al momento della transazione al fine di disporre una registrazione successiva di tali transazioni di pedaggio tramite il Consorzio. A tal

scopo il Consorzio autorizza il Consorzio a trasmettere ai relativi fornitori di pedaggio i dati necessari per la registrazione successiva. Tali dati necessari per la registrazione successiva possono essere in particolare i seguenti:

- numero del RMPP
- numero del dispositivo TELEPASS attivo.

Dopo verifica a cura del Consorzio e del relativo fornitore di pedaggio, verrà fatturato al Consorzio nell'ambito della fattura l'importo basato sulla registrazione successiva, al più tardi dopo tre mesi. Il Consorzio precisa espressamente al Consorzio che il relativo fornitore di pedaggio italiano può imporre sanzioni pecuniarie in caso di mancato pagamento. Esse devono essere pagate dal cliente al fornitore di pedaggio.

6. **Obblighi di informazione del Consorzio:**

Il Consorzio si impegna a informare preventivamente il Consorzio riguardo a qualsiasi cambio di targa di un veicolo in cui deve essere utilizzato un dispositivo TELEPASS.

In caso di perdita o furto del dispositivo TELEPASS il Consorzio deve informare immediatamente il Consorzio per iscritto. In caso di sostituzione o restituzione per la cessazione del rapporto in qualità di Consorzio, il dispositivo TELEPASS deve essere spedito all'indirizzo seguente:

Consorzio DKV EURO SERVICE
c/o DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG

OBU Management

Balcke-Dürr-Allee 3

40882 Ratingen

Germania

In aggiunta a ciò, il Consorzio deve essere informato immediatamente nei casi seguenti:

- a) cancellazione del veicolo in cui è montato il dispositivo TELEPASS dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- b) difetto del dispositivo TELEPASS.

7. **Blocco di OBU:**

Il Consorzio si riserva di far bloccare temporaneamente OBU in modo completo o solo per specifici servizi. Un blocco temporaneo di tutti gli OBU della stessa registrazione può avere una durata massima di 30 giorni di calendario, un blocco temporaneo di singoli OBU può avere una durata massima di 60 giorni di calendario (tali periodi di tempo sono denominati di seguito "**blocco massimo**").

Durante il periodo di un blocco temporaneo il Consorzio può far riattivare l'OBU bloccato. Nel caso di una riattivazione di questo tipo con il consenso del Consorzio, questi sostiene tuttavia tutte le spese e gli oneri scaturiti con l'OBU interessato durante il blocco.

Al termine del blocco massimo (senza riattivazione) gli OBU bloccati temporaneamente si intendono bloccati in modo permanente e irreversibile. Il Consorzio ha l'obbligo di rispedire gli OBU subito dopo la scadenza del blocco massimo all'indirizzo seguente:

Consorzio DKV EURO SERVICE
c/o DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, OBU-Management, Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, Germania.

In caso di perdita o di furto di un OBU, il Consorzio deve informare di ciò immediatamente il Consorzio.

In caso di perdita o di furto di un OBU il Consorzio o TELEPASS faranno bloccare l'OBU interessato in modo permanente. Nella misura in cui un blocco permanente non

avvenga prima, esso si intende come effettuato al più tardi 48 ore dopo la comunicazione del Consorzio al Consorzio. Pertanto il Consorzio non potrà più fatturare al Consorzio alcun servizio ottenuto con l'ausilio dell'OBU interessato che sussiste dopo un blocco permanente oppure, se tale momento è antecedente al blocco permanente, che sussiste dopo la scadenza del termine di 48 ore di cui sopra.

Dopo un blocco permanente l'OBU non può più essere riattivato. Laddove il Consorzio riottienga l'OBU dopo un blocco permanente, deve rispedirlo all'indirizzo indicatogli sopra dal Consorzio a sue spese e a suo rischio.

Il Consorzio informa immediatamente il Consorzio riguardo a un blocco temporaneo, all'annullamento di un blocco temporaneo e a un blocco permanente di uno o più OBU.

8. **Furto/perdita di OBU:**

Laddove il Consorzio ritrovi il dispositivo TELEPASS denunciato come perduto o rubato, questo non può essere utilizzato ma deve essere spedito immediatamente all'indirizzo indicato sopra.

Laddove il dispositivo TELEPASS denunciato come perduto o rubato venga trovato in possesso del Consorzio o di una persona da lui autorizzata, il Consorzio è tenuto al pagamento dei pedaggi per i tragitti registrati dal dispositivo TELEPASS dopo la denuncia di furto o perdita, nonché di tutti gli altri costi sostenuti da TELEPASS e/o dal Consorzio per il recupero del dispositivo. Al Consorzio verranno fatturati quindi gli importi indicati ed egli potrà essere perseguito civilmente e penalmente per l'utilizzo indebito.

Il Consorzio è esonerato dall'obbligo di pagamento di pedaggi per tragitti registrati nei quali terzi hanno utilizzato in modo indebito il TELEPASS solo se sia il Consorzio che il conducente autorizzato del veicolo in cui è montato il dispositivo TELEPASS hanno adottato misure sufficienti, da dimostrarsi da parte del Consorzio, al fine di prevenire un utilizzo indebito del dispositivo; un esonero dall'obbligo di pagamento ha luogo in ogni caso solo a partire dal giorno successivo a quello in cui il Consorzio ha ricevuto la comunicazione sopra menzionata.

9. **Richieste di restituzione relativamente a OBU:**

Laddove TELEPASS o il Consorzio richiedano per qualsiasi motivo la restituzione del dispositivo TELEPASS, ne è vietato l'utilizzo. In caso di violazione l'utilizzo verrà considerato indebito, e TELEPASS e il Consorzio si riservano di perseguire il Consorzio civilmente e penalmente nel quadro delle disposizioni in vigore.

10. **Cessazione dei servizi collegati a dispositivi TELEPASS:**

TELEPASS si riserva il diritto di cessare in qualsiasi momento i servizi collegati al dispositivo TELEPASS. In conseguenza a ciò il Consorzio si riserva egualmente il diritto di cessare i servizi collegati al dispositivo TELEPASS; a tale riguardo il Consorzio riceverà una comunicazione 30 giorni di calendario prima della data della cessazione. In questo caso il Consorzio è tenuto alla restituzione immediata del dispositivo conformemente alle disposizioni dell'art. 12 sotto.

11. **Oneri:**

Il canone mensile per l'utilizzo del dispositivo TELEPASS è pari a 1,50 € più IVA; ciò si applica a ogni dispositivo consegnato alla presentazione del presente modulo e l'importo verrà addebitato tramite la fattura del Consorzio. Tale importo può subire modifiche, laddove sono fatte salve le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Il Consorzio deve al Consorzio gli importi più l'imposta sul valore aggiunto applicabile.

12. Risoluzione:

La risoluzione del rapporto contrattuale può essere dichiarata:

- a) dal Consorziato nel rispetto dello Statuto e delle altre condizioni del Consorzio;
- b) dal Consorzio nei confronti del Consorziato, e ciò in caso di ogni ritardato pagamento delle fatture, di ricorso ai servizi collegati ai dispositivi TELEPASS da parte di persone e/o con veicoli che non dispongono di alcuna autorizzazione conformemente alla Direttiva, di utilizzo indebito del dispositivo TELEPASS con la finalità di eludere in toto o in parte il pagamento del pedaggio effettivamente dovuto, di omessa o falsa denuncia di furto o perdita del dispositivo TELEPASS e di aggiornamento errato o non puntuale dei dati contrattuali.

Il rapporto contrattuale inoltre termina sempre automaticamente alla cessazione della partecipazione nel Consorzio in qualità di Consorziato.

Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale con TELEPASS e di cessazione dei servizi collegati al dispositivo TELEPASS, il Consorziato deve spedire il dispositivo TELEPASS al Consorzio all'indirizzo indicato sopra subito dopo il ricevimento della relativa comunicazione: il Consorzio comunica al Consorziato il ricevimento del dispositivo.

Laddove in caso di cessazione del rapporto di partecipazione al Consorzio in qualità di consorziato o a causa di una necessaria sostituzione dei dispositivi TELEPASS questi non vengano rispediti all'indirizzo indicato dal Consorzio, oppure la spedizione avvenga in ritardo, il Consorzio addebiterà un onere pari a 25,82 EURO. Una restituzione si intende in ritardo quando il Consorziato non rispedisce l'OBU al Consorzio dietro richiesta di spedizione entro 15 giorni di calendario.

Laddove dispositivi TELEPASS non vengano rispediti per un motivo imputabile al Consorziato (ad esempio perdita dell'OBU), oppure laddove OBU difettosi non vengano rispediti, il Consorzio addebiterà un onere di 24,59 EURO.

Tali importi verranno addebitati nella fattura del Consorzio insieme ai pedaggi incorsi e registrati dopo la richiesta di restituzione, nonché insieme ai costi incorsi per la disattivazione dei dispositivi TELEPASS.

In caso di mancata restituzione o di restituzione oltre i termini prescritti, così come in caso di un utilizzo indebito o di manomissione del dispositivo non restituito, il Consorziato potrà essere perseguito sia civilmente che penalmente.

13. Modifiche della Direttiva:

TELEPASS e il Consorzio hanno la facoltà di modificare le presenti disposizioni e condizioni; il Consorzio deve informare di ciò preventivamente il Consorziato. Il Consorzio comunica al Consorziato eventuali modifiche del canone per l'utilizzo dei dispositivi TELEPASS, della penalità contrattuale e/o delle maggiorazioni dovute al Consorzio per i servizi collegati ai dispositivi TELEPASS. Eventuali modifiche che si fondano sull'aumento deciso da TELEPASS del canone di utilizzo del dispositivo TELEPASS non conferiscono al Consorziato alcun diritto di opposizione. In tali casi il Consorzio comunicherà la data di entrata in vigore della modifica, fatto salvo il diritto del Consorziato di risolvere il rapporto contrattuale nel rispetto del termine temporale comunicato.

14. Rimborso dei pedaggi:

L'utilizzo di un dispositivo TELEPASS consente al Consorziato di richiedere il rimborso del pedaggio autostradale in conformità con le relative decisioni ministeriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano. A questo scopo il Consorziato deve soddisfare i requisiti e le condizioni stabilite nelle decisioni ministeriali. Un importante presupposto consiste nel fatto che il Consorziato si accerti e garantisca che l'OBU legato alla targa sia installato

esclusivamente nell'autoveicolo previsto e che esso sia utilizzato soltanto a bordo di tale autoveicolo (ognuno di questi OBU è registrato specificatamente per un singolo autoveicolo). È esplicitamente vietato utilizzare l'OBU in un autoveicolo diverso da quello registrato ovvero assegnato all'OBU. Se il Consorziato, contrariamente a quanto previsto nella presente Direttiva, registra più dispositivi TELEPASS o OBU di altri fornitori per un autoveicolo oppure usa l'OBU in un autoveicolo diverso da quello registrato, ciò potrà comportare una perdita del rimborso.

Ai sensi dell'articolo 2 del suo Statuto, il Consorzio, a nome del Consorziato, richiederà alle autorità competenti il rimborso del pedaggio per l'intero fatturato realizzato con il dispositivo TELEPASS in Italia sulla base dei dati comunicati in fase di registrazione. Al Consorzio verranno eventualmente richieste una verifica e una integrazione dei suoi dati.

15. Responsabilità:

Il Consorziato prende atto e accetta che TELEPASS e/o il Consorzio non potranno mai essere ritenuti responsabili per danni diretti o indiretti di alcun tipo incorsi al Consorzio o a terzi per motivi che esulano dalla responsabilità di TELEPASS e/o del Consorzio; ciò riguarda in particolare danni correlati a quanto segue:

- l'utilizzo o la temporanea impossibilità di utilizzo dei dispositivi TELEPASS;
- l'eventuale interruzione dei servizi collegati ai dispositivi TELEPASS;
- l'accesso non autorizzato o la manomissione di trasmissioni di dati o di dati del Consorzio da parte di terzi, inclusi eventuali danni anche finanziari a cui potrebbe incorrere il Consorzio per mancato guadagno, mancato utilizzo, perdita di dati o altre circostanze non tangibili.

16. Protezione dei dati:

Il Consorzio raccoglie e tratta dati personali in correlazione all'effettuazione di servizi da parte del Consorzio per la determinazione elettronica di pedaggi e altri corrispettivi e il relativo pagamento con l'ausilio di OBU approntati. Il Consorzio opererà nell'ambito di questa condizione particolare in qualità di titolare del trattamento autonomo secondo la legge sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 4 n.7 RGPD. Il trattamento dei dati avviene per le finalità di espletamento di pagamenti di pedaggi, inclusa l'eventuale registrazione del cliente per i sistemi dei fornitori e il successivo addebito di tali servizi. Ciò può comprendere anche il trattamento dei dati per le finalità di analisi dei guasti, di determinazione di uso indebito e di garanzia della sicurezza informatica. Fondamento giuridico per il trattamento dei dati necessario a questo scopo è l'art. 6 comma 1 par. 1 lett. b RGPD (adempimento contrattuale) e l'art. 6 comma 1 par. 1 lett. f RGPD (interessi legittimi). Ulteriori dettagli sulla protezione dei dati sono reperibili nell'informativa sulla protezione dei dati [datenschutz-de.pdf](#).

In correlazione all'approntamento dell'OBU anche esattori di pedaggio trattano dati personali in qualità di titolari del trattamento autonomo secondo la legge di protezione dei dati ai sensi dell'art. 4 N. 7 RGPD; il Consorzio non è responsabile per tale trattamento di dati.

17. Diritto applicabile e interpretazione:

La presente Direttiva, redatta in lingua italiana, si applica anche alle relazioni commerciali con Consorziati esteri. La versione italiana e quelle nelle altre lingue possono essere consultate in qualsiasi momento sul [sito di DKV](#) o sono disponibili previa richiesta all'Assistenza Clienti.

La traduzione di questo documento messa a disposizione dei Consorziati esteri nella relativa lingua nazionale o in inglese è volta a consentire loro una migliore comprensione delle sue disposizioni. In caso di controversia sull'interpretazione, prevarrà sempre il testo in lingua italiana.

La presente Direttiva è regolata dal diritto italiano con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (Vienna, 1980) (CISG) e delle disposizioni italiane in materia di conflitto di leggi.

Come indicato nello Statuto del Consorzio, tutte le controversie in materia di recupero di crediti nei confronti del Consorziato sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano (Italia).

Versione: 11/2023